



## **CREDITI D'IMPOSTA, BANDI E NOVITA' DEL PERIODO**

### **CREDITI D'IMPOSTA USUFRUIBILI NEL PERIODO**

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI.....	Pag. 2
CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	Pag. 2
CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE.....	Pag. 3
CREDITO D'IMPOSTA PER L'EDITORIA.....	Pag. 4
CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA.....	Pag. 5

### **SELEZIONE BANDI DI INTERESSE**

BANDO PER L'INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE I4.0.....	Pag. 6
---	--------

### **NOVITA' DEL PERIODO**

NOVITA' SULLE RIFORME DEL TERZO SETTORE.....	Pag. 7
OBBLIGO DI GREEN PASS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	Pag. 7

## CREDITI D'IMPOSTA USUFRUIBILI NEL PERIODO

2

### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 57-bis del DL 50/2017 ha istituito un **credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv**.

A causa dell'emergenza Coronavirus è stato previsto un particolare regime per il periodo 2020, prorogato dal Decreto Sostegni-bis al 2021 e al 2022.

Con la nuova disposizione, viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali un credito d'imposta nella **misura unica del 50% dell'importo totale degli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati nell'esercizio 2021**.

Sono **oggetto** dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati su:

- giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale;
- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Ai fini del riconoscimento del beneficio **non rileva** il momento di emissione della fattura o del pagamento ma quello di sostenimento della spesa.

I soggetti interessati devono presentare tramite i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", per dichiarare quali investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e hanno soddisfatto i requisiti richiesti.

La **comunicazione telematica per l'accesso al credito d'imposta** può essere presentata **nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2021**.

Qualora i soggetti beneficiari abbiano già presentato la comunicazione nel mese di marzo dell'esercizio 2021, la nuova comunicazione andrà a sostituire la precedente.

In caso contrario, resta valida quella già trasmessa e il relativo reddito d'imposta richiesto sarà automaticamente rideterminato sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla nuova normativa.

### CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto un **nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**.

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame:

- soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale;
- i soggetti in regime forfettario;
- le imprese agricole.

Sono **agevolabili** le **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ai fini dell'imputazione delle spese rileva:

- il principio di cassa per gli esercenti arti e professioni;
- il principio di competenza per le società.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** delle suddette **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario** e nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Per poter beneficiare dell'agevolazione in esame, i soggetti interessati devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate apposita **comunicazione delle spese ammissibili nel periodo compreso tra il 4 ottobre e il 4 novembre 2021**.

Si precisa che il credito indicato è teorico e l'Agenzia delle Entrate si riserva di determinare quello effettivo sulla base delle risorse disponibili e delle comunicazioni trasmesse.

Tale credito, che non può essere ceduto a soggetti terzi, può essere **utilizzato** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE**

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile**, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile.

Il beneficio in esame è pari al **50%** delle spese agevolabili e spetta nel limite complessivo annuale di 5 milioni di euro ai seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono **agevolabili** gli **oneri sostenuti negli esercizi 2021 e 2022** per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'importo massimo dei costi su cui calcolare l'agevolazione è fissato in:

- 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

I contribuenti interessati devono **comunicare dal 1° al 28 febbraio 2022** all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, mediante **apposito modello l'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2021** che danno diritto al credito d'imposta.

Anche in questo caso, il credito d'imposta richiesto è "teorico" e l'Agenzia delle Entrate determinerà l'importo effettivo sulla base delle comunicazioni validamente presentate.

L'agevolazione è **utilizzabile**:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'EDITORIA**

La Legge di bilancio 2021 ha **prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per le edicole**, introdotto dalla Legge di bilancio 2019.

Per gli anni 2021 e 2022, l'agevolazione in esame è destinata a:

- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

Sono **ammessi al beneficio** i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- iscrizione nel Registro delle Imprese con i seguenti codici di classificazione ATECO:
  - "47.62.10" nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  - "82.99.20" nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici.

Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

- imposta municipale unica (IMU);

- taxa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- taxa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- servizi di fornitura di energia elettrica;
- servizi telefonici e di collegamento a Internet;
- servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
- l'acquisto o il noleggio di dispositivi POS.

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita **domanda**, per via telematica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria **tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei due anni** cui si riferisce il credito d'imposta. Pertanto, la domanda per il riconoscimento del credito in esame per il 2021 dovrà essere trasmessa nel mese di settembre 2021.

Il credito d'imposta può essere fruito, mediante **compensazione**, presentando il modello F24 a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Per quanto concerne la **misura massima di contributo** riconosciuta per singolo operatore, poiché la legge di bilancio 2021 non ha disposto nulla per gli anni 2021 e 2022, si presume confermata quella stabilita per l'anno 2020 pari a euro 4.000.

Lo stanziamento previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA**

Il Decreto Sostegni-*bis* ha reso operativo il **credito d'imposta per il settore tessile e della moda** introdotto dal Decreto Rilancio, apportando alcune modifiche all'originaria disciplina del credito d'imposta e lo ha prorogato per l'anno 2021.

Con riferimento al periodo d'imposta 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedenti la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.**

Si ricorda che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere **omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Circa la identificazione dei soggetti beneficiari sono previsti codici ATECO specifici.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro per l'anno 2021 ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel Modello F24, **nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.**

I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione in esame sono tenuti a presentare apposita **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità, termini di presentazione e contenuto saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima, ad oggi non ancora emanato.

## SELEZIONE BANDI DI INTERESSE

6

### **BANDO PER L'INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE I4.0**

La Camera di Commercio di Cuneo ha aperto il “Bando per l'introduzione delle tecnologie I4.0 - voucher digitali misura A – Progetti Aggregati – anno 2021” per promuovere l'utilizzo da parte delle imprese del territorio, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 e per favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale. Sono ammesse all'agevolazione le **imprese** che presentano i seguenti requisiti dal momento di presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del voucher:

- avere sede legale o unità locale cui è riferita l'attività oggetto di contributo in provincia di Cuneo;
- essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Sono, tuttavia, ammissibili alle agevolazioni le micro e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 purché al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza 2019;
- aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro – DURC regolare;
- non aver forniture in essere con la Camera di commercio di Cuneo al momento della liquidazione del voucher.

Con il presente bando si intende finanziare, tramite l'**utilizzo di contributi a fondo perduto “voucher”**, i **progetti condivisi da più imprese** (devono riguardare da 3 a 10 imprese), che condividono gli obiettivi dello stesso.

Sono **ammissibili** le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 marzo 2022 per:

- servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste agli elenchi 1 e 2 del presente Bando;
- acquisto di beni e servizi strumentali inclusi dispositivi e spese di connessione, hardware e software, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui agli elenchi 1 e 2 (del presente Bando) nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.

Il **contributo** sotto forma di voucher viene assegnato nella medesima misura a tutte le società partecipanti al progetto e avrà un **importo massimo di euro 5.000,00 per impresa**, fatta salva l'eventuale premialità.

Si ricorda che ogni impresa partecipante al progetto deve effettuare un investimento almeno pari a euro 5.000,00 e il voucher non può superare il 50% dei costi ammissibili. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio di Cuneo a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 150.000,00.

Le **domande per la richiesta del voucher** devono essere **trasmesse in via telematica** e con firma digitale attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **a partire dalle ore 9.00 del 1° settembre 2021 e fino al 15 ottobre 2021**, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

Ogni impresa può presentare una **sola richiesta di contributo**.

## **NOVITA' DEL PERIODO**

### **NOVITA' SULLE RIFORME DEL TERZO SETTORE**

#### **Publicata la bozza del primo principio contabile per gli Enti del Terzo settore**

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha messo in consultazione fino al prossimo 30 settembre 2021 la bozza del primo principio contabile di riferimento per i nuovi Enti del Terzo settore (ETS). Il documento, dal titolo "OIC X Principio Contabile ETS", si applica agli ETS tenuti alla redazione del bilancio secondo le nuove previsioni contenute nel Codice del Terzo settore ovvero coloro che presentano un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro che devono redigere un bilancio di esercizio formato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione secondo gli schemi approvati con il D.M. 5 marzo 2020.

#### **Publicato in G.U. il decreto su attività diverse**

Con la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale del D.M. 107 del 9.5.2021** entrano in vigore, con decorrenza dal 10 agosto 2021, le previsioni richiamate dall'articolo 6 del nuovo codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 o CTS) concernenti l'individuazione dei criteri e dei limiti delle cosiddette "attività diverse" che potranno essere svolte dai nuovi Enti del Terzo settore (ETS). Il decreto conferma la necessità di verificare due requisiti: uno di tipo quantitativo quale la "secondarietà" ed un altro di tipo qualitativo ovvero la "strumentalità", entrambi rispetto alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS.

#### **Decorrenza obbligo redazione bilancio sociale 2020 per le Onlus**

Nell'ambito della riforma del terzo settore, si ricorda l'obbligatorietà di redazione del bilancio sociale previsto per le imprese sociali a prescindere dalle dimensioni e per gli ETS al superamento della soglia di 1 milione di euro di entrate e proventi.

In particolare, con riferimento alla Onlus, il Mise ha chiarito che al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 14 del CTS, tale soggetto è tenuto già per l'anno 2020 alla redazione e all'approvazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate con il D.M. 4 luglio 2019.

Va in proposito tenuto presente che il Mise ha chiarito che in via straordinaria per l'anno 2020, stante la situazione emergenziale in atto, anche i bilanci sociali potevano essere approvati entro il termine dello scorso 31 luglio, considerando comunque che nessun disposto normativo prevede l'applicazione di sanzioni in caso di approvazione oltre i termini stabiliti. Si invitano, comunque, i soggetti potenzialmente obbligati alla redazione del bilancio sociale per l'anno 2020 a valutare la situazione al fine di assumere le decisioni conseguenti.

### **OBBLIGO DI GREEN PASS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre ha esteso l'obbligo di **green pass dal 15 ottobre 2021** anche ai lavoratori del settore privato e del pubblico impiego.

L'obbligo sussiste anche per le Partita Iva, colf, badanti e baby sitter.

Sono, invece, **esonerati i soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.**

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è **valido un anno dalla data dell'ultima somministrazione.**

I soggetti guariti da Covid otterranno il green pass immediatamente dopo la prima somministrazione di vaccino, senza dover attendere i 15 giorni ancora validi negli altri casi.

Il Green Pass è valido anche qualora derivi da un **tampone molecolare o antigenico rapido negativo**. In questo caso la **validità è di 48 ore dall'ora del prelievo** del tampone (è possibile un'estensione a 72 ore in caso di tampone molecolare).

I **datori di lavoro pubblici e privati** sono tenuti a **verificare il rispetto degli obblighi di green pass** per l'ingresso al lavoro. Il **controllo** viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno definiranno le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell'accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

Sono previste **sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi** all'interno del luogo di lavoro **senza green pass**.

Il **datore di lavoro** rischia una **sanzione da 400 a mille euro**. I controlli saranno a carico dei datori di lavoro.

Nelle imprese private con oltre 15 dipendenti i lavoratori saranno sospesi dal primo giorno nel quale risultino privi del green pass o se non ne siano in possesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall'attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la **durata** della sospensione **potrà corrispondere a quella di un eventuale contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del dipendente senza green pass**.

Attualmente il decreto indica però che la sospensione non possa essere prevista per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Si attende la conversione in legge.

Si ricorda che i **lavoratori privati che non presentano il green pass non potranno essere licenziati ma saranno soggetti al pagamento della sanzione pecuniaria e alla sospensione per assenza ingiustificata**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.